

ii

)

- ricorrente -

e

Giuseppe (

:

l

)

l

l

- ricorrente -

contro

BANCA M s.p.a. in L.c.a. in persona del Commissario liquidatore prof.

o

,

.

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3846 del 2012 della Corte di Appello di Milano,
depositata il 30 2012;

sentita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 9
marzo 2018 dal relatore dr. Aldo Ceniccola;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Lucio
Capasso che ha concluso per il rigetto dei ricorsi

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 3846 del 2012 la Corte di Appello di Milano rigettava i
reclami proposti da Giuseppe e altri, nella loro qualità sia di
cessati componenti degli organi sociali che di soci della Banca s.p.a.,
avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Milano, su istanza del
Commissario Liquidatore, aveva dichiarato lo stato di insolvenza della
Banca M s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa.

Disattesa l'eccezione preliminare sollevata dai reclamanti riguardo alla nullità della sentenza impugnata per violazione del contraddittorio, sul rilievo che comunque il Commissario Straordinario era stato posto nelle condizioni di intervenire nel procedimento, la Corte rilevava che tutti i reclami evidenziavano che il primo giudice aveva ritenuto la sussistenza dello stato di decozione della banca in base alle risultanze del bilancio finale dell'amministrazione straordinaria, nonostante tale bilancio non fosse stato correttamente redatto a causa dell'omessa considerazione degli effetti prodotti dal piano di risanamento predisposto dai Commissari Straordinari, ritenuti idonei ad escludere lo stato di insolvenza dell'istituto.

La Corte osservava che innanzitutto i diversi negozi nei quali si articolava il piano di risanamento si erano perfezionati solo dopo la data di chiusura del bilancio ed in ogni caso che i dati esposti dal documento contabile nemmeno potevano considerarsi decisivi in quanto il bilancio finale dell'amministrazione si chiudeva il 6 maggio 2011 mentre nel caso in esame, trattandosi di accertare lo stato di insolvenza della banca alla data del decreto di ammissione alla procedura di liquidazione coatta risalente al 5 maggio 2011, l'accertamento dell'insolvenza trovava già idoneo ed esaustivo riscontro nella documentazione prodotta.

Che la banca fosse in stato di insolvenza, infatti, emergeva chiaramente dalle considerazioni svolte nelle relazioni dei Commissari Straordinari, nella relazione ispettiva e quindi nel parere espresso dalla Banca d'Italia, allegati all'istanza presentata dal Commissario Liquidatore, che non erano state oggetto di specifica censura da parte dei reclamanti.

Infine i negozi, nei quali si articolava il piano di risanamento, in quanto preordinati al fine liquidatorio perseguito, non erano idonei a superare l'attestata insolvenza, non esprimendo alcuna recuperata fiducia del ceto creditorio ma semmai confermando lo stato di decozione dell'impresa prevedendo misure straordinarie, quali l'erogazione a fondo perduto del Fondo Interbancario, la rinuncia e la postergazione di crediti bancari, tutti

eventi per altro condizionati all'ammissione della banca alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Tali considerazioni, secondo la Corte territoriale, imponevano di confermare la sussistenza dello stato di insolvenza dell'istituto alla data del 5 maggio 2011, essendo quest'ultimo privo del credito necessario, non più in grado di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni e non potendo il piano di ristrutturazione del debito elaborato dai Commissari essere apprezzato quale atto di ripristino della normalità della gestione.

Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione

Mario, Eugenio quale rapp.te p.t. della Holding s.p.a. e Martini Giorgio quale rapp.te p.t. della Brik.Fin s.r.l. sulla base di 5 motivi; propone ricorso Mario, quale rapp.te p.t. della Banca s.p.a., in base a 4 motivi; il ricorso di Giuseppe, quale ex amministratore di Banca s.p.a., è fondato su 3 motivi; resiste la Banca s.p.a. in l.c.a. mediante controricorso. Mario, Holding s.p.a., Brik.Fin s.r.l. e la Banca s.p.a. in L.c.a. hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

1. In relazione al ricorso presentato da Mario, Eugenio, quale rapp.te p.t. della Holding s.p.a., e Martini Giorgio, quale rapp.te p.t. della Brik.Fin s.r.l., si osserva quanto segue.

1.1 Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 82 del Tub (con riferimento all'art. 360 n. 4 c.p.c.) e l'omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.) a cagione della mancata comparizione del prof. all'udienza del 20.12.2011, nonostante il Tribunale avesse disposto la convocazione di tutti i Commissari Straordinari.

Il motivo è infondato.

La comparizione in oggetto venne, infatti, disposta dal Tribunale onde procedere alla dichiarazione dello stato di insolvenza di un'impresa già

posta in liquidazione coatta (e precedentemente sottoposta ad amministrazione straordinaria).

Avendo il prof. [redacted] partecipato a tale udienza nella veste di Commissario Liquidatore istante ex art. 82 Tub (norma che prende in considerazione l'ipotesi in cui lo stato di insolvenza non sia stato dichiarato al momento dell'adozione del provvedimento di l.c.a.), i ricorrenti lamentano che egli non sia stato sentito nella differente qualità di Commissario Straordinario.

Trattasi di una doglianza priva di fondamento perché come correttamente osservato dal Tribunale, il prof. [redacted] sebbene comparso nella veste di Commissario Liquidatore, è stato comunque posto nelle condizioni di interloquire nella differente veste di Commissario Straordinario, tanto è vero che se il Tribunale avesse voluto, ben avrebbe potuto domandare di rendere chiarimenti riguardo all'attività svolta in tale ultima differente veste.

Nello stesso reclamo, gli attuali ricorrenti hanno avuto modo di insistere sul fatto che il contributo conoscitivo dei Commissari Straordinari era stato ritenuto essenziale dal giudice relatore, tanto da indurre quest'ultimo a disporre la comparizione: deve contrariamente osservarsi, però, che nessun ostacolo si frapponeva alla possibilità per giudice di domandare al prof. [redacted] pur comparso nella diversa veste, chiarimenti sull'andamento dell'amministrazione straordinaria, né risulta che il comparente si sia rifiutato di rispondere ad eventuali richieste opponendo la sua differente qualità.

In ogni caso, prevedendo l'art. 195, comma 3, l.fall. che il Tribunale debba sentire solo "il debitore" e trattandosi nel caso di specie di una comparizione disposta dal giudice 'propter opportunitatem', il rilievo svolto dai ricorrenti tradisce un evidente difetto di interesse rispetto alla censura.

1.2 Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.) deducendo che mentre la sentenza di primo grado aveva fondato la constatazione

dello stato di insolvenza sulle sole risultanze del bilancio (malgrado il Commissario Liquidatore avesse tentato di ricostruire lo stato di insolvenza anche sulla base di altre considerazioni che prescindevano dal documento contabile), la Corte territoriale, pur confermando lo stato di insolvenza, ha ritenuto di prescindere dal bilancio e fondare la propria decisione riprendendo i rilievi precedentemente formulati dal Commissario, finendo con l'accogliere l'originaria prospettazione del Tribunale da parte di quest'ultimo: così facendo, dunque, la Corte avrebbe condiviso l'originaria prospettazione del Commissario, disattesa dal Tribunale, in assenza di una specifica ragione di gravame.

Il motivo è infondato.

Come statuito da Cass. n. 5689 del 2017 *"è estensibile, per identità di ratio", anche al reclamo ex art. 18 l.fall. il principio, consolidato in relazione al giudizio di appello nelle sue diverse forme, che la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame, un'impugnazione incidentale per richiamare in discussione le proprie eccezioni o difese non accolte nella decisione, tali dovendo considerarsi quelle che risultino essere state superate o non siano state esaminate perché assorbite. In tal caso, la parte reclamante vittoriosa è soltanto tenuta a riproporre espressamente nel giudizio di reclamo, in modo da manifestare la sua volontà di chiederne l'esame"*.

Di tale principio la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione, evidenziando che la circostanza che il Tribunale abbia valorizzato solo uno degli elementi allegati dal Commissario Liquidatore a sostegno della propria istanza non preclude alla parte, che pure ha visto accolta la domanda, di riproporre in sede di impugnazione all'esame della Corte anche tutti gli altri elementi dedotti e non specificamente considerati dal primo giudice (cfr. in tal senso pag. 8 della sentenza impugnata).

1.3 Con il terzo mezzo i ricorrenti lamentano l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il

giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.), avendo la Corte territoriale condiviso le considerazioni svolte dai Commissari Straordinari in ordine al portafoglio crediti della banca, considerazioni meramente ripetitive di previsioni compiute dagli ispettori della Banca d'Italia, non solo non più attuali, risalendo a più di due anni prima, e riprese dai Commissari senza alcun vaglio critico.

Il motivo è inammissibile.

In primo luogo va specificato che si tratta di un profilo già ampiamente preso in esame dalla Corte territoriale che ha osservato come al riguardo non fosse sufficiente lamentare che gli organi della procedura non avessero personalmente verificato la situazione del portafoglio crediti; al fine di disattendere la precedente valutazione e di disporre un accertamento tecnico, sarebbe stato infatti necessario che i ricorrenti indicassero gli specifici aspetti in relazione ai quali tali valutazioni dovevano ritenersi scorrette.

Tale profilo continua ad essere insuperato in questa sede dai ricorrenti, i quali non chiariscono quali elementi ulteriori avrebbero dovuto indurre i Commissari a discostarsi dalle previsioni degli ispettori.

In ogni caso va in proposito ricordato che secondo SU n. 8053 del 2014 *"la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione*

perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione".

1.4 Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano l'omessa e l'insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.) avendo la Corte territoriale omesso di considerare che la società era in fase di scioglimento onde la valutazione dello stato di insolvenza, ex art. 5 l.fall., doveva essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio fossero tali da assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori sociali; inoltre la Corte avrebbe omesso di considerare che i Commissari avevano apoditticamente recepito le conclusioni degli ispettori e di valutare l'indebita ed ulteriore svalutazione apportata ai crediti per effetto del prezzo di cessione ad Unicredit dell'intero portafoglio.

Il motivo è inammissibile.

Al di là della circostanza che anche per tale motivo vale quanto osservato in precedenza circa l'operativo delle censure formulabili ai sensi del nuovo n. 5 dell'art. 360 (applicabile al caso in esame), va rilevato (quanto alla questione secondo cui la società si trovava in stato di liquidazione con conseguente mutamento dell'ordinario criterio valutativo dello stato di insolvenza) che i ricorrenti non dimostrano la decisività della censura, atteso che non spiegano in che modo l'applicazione del differente criterio, valido per le società in liquidazione, avrebbe potuto condurre realmente e concretamente ad una decisione differente da quella adottata.

1.5 Il quinto motivo censura la violazione degli artt. 82 Tub, 343 e 345 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) non essendovi nella sentenza impugnata alcuna traccia di un formale collegamento dello stato di insolvenza alla data del 5 maggio 2011, ma semmai il riferimento a fatti e circostanze, comunque direttamente o indirettamente riferibili al bilancio finale dell'amministrazione straordinaria, del tutto prive di alcun collegamento formale con tale data; i Commissari avrebbero poi dovuto rilevare nel bilancio finale dell'a.s. gli effetti positivi derivanti da alcuni

negozi ('in primis' la transazione con Maple Bank ed inoltre l'intervento del Fondo Interbancario di tutela dei depositi) la cui condizione, coincidente con l'avvio della procedura di l.c.a., si era appunto realizzata proprio il 5 maggio 2011.

Il motivo è infondato.

Premesso infatti che, quantomeno in linea di principio, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell'art. 82 Tub, affermando che lo stato di insolvenza dovesse essere accertato alla data del decreto di ammissione alla procedura di l.c.a. e dunque alla data del 5 maggio 2011 (v. pag. 7 e 8 della sentenza), è evidente, proprio dall'esame dell'impugnata sentenza, che tutti i fatti presi in considerazione ai fini dell'insolvenza costituivano elementi di fatto la cui rilevanza sintomatica è stata riferita al momento dell'ammissione alla procedura di l.c.a.

In una logica sostanziale (alla quale i ricorrenti vorrebbero poi accedere nelle considerazioni svolte a pag. 42 e ss. del ricorso), la lettura del percorso motivazionale della sentenza circa lo stato di insolvenza rende chiaro come la sentenza abbia quasi del tutto trascurato i dati emergenti dal bilancio ed abbia specialmente posto a sostegno delle proprie argomentazioni le relazioni dei Commissari e quelle ispettive della Banca d'Italia.

Quanto alla questione del momento realizzativo della condizione sospensiva, consistente nell'avvio della procedura di l.c.a. dal quale era fatto dipendere l'intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, risulta insuperato il rilievo svolto dalla Corte circa il fatto che i negozi nei quali si articolava il piano elaborato dai Commissari vennero perfezionati solo dopo la data di chiusura del bilancio, in quanto le autorizzazioni necessarie per dare attuazione a tali negozi intervennero solo il 13 maggio 2011 e quindi nel corso della procedura di l.c.a.

2. Quanto al ricorso proposto contro il provvedimento di ammissione a l.c.a. di Mario, si osserva quanto segue.

2.1 Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 74 e 82 Tub, e degli artt. 195, 202, 5 e 15 l.fall., per l'errata

interpretazione dei presupposti della dichiarazione di insolvenza e del relativo regime probatorio, nonché dell'art. 2697 c.c. (in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.).

Il motivo è infondato.

In primo luogo la considerazione svolta dalla Corte, che ha evidenziato come gli stessi ricorrenti -col sostenere che il piano programmato dai Commissari avrebbe consentito di risanare la banca e superare lo stato di insolvenza- avessero implicitamente ammesso la sussistenza dello stato di decozione, altro non è stato che un commento relativo alla stessa prospettazione svolta dai ricorrenti: in realtà la Corte, attraverso tale passaggio argomentativo, non ha inteso riferire lo stato di insolvenza esclusivamente ad un momento anteriore all'intervento di risanamento dei Commissari (come intendono i ricorrenti, reputando tale interpretazione violativa dell'art. 82), ma ha semplicemente voluto rimarcare come dalla prospettazione dei ricorrenti si ricavasse che già prima dell'intervento dei Commissari la Banca si trovava in stato di insolvenza, situazione che poi, come si desume dal successivo svolgimento della motivazione, i Commissari non sono riusciti a risanare e che dunque è rimasta tale al momento dell'apertura della procedura di l.c.a.

Non sussiste, dunque, alcuna violazione dell'art. 82, comma 2, Tub nella parte in cui impone di valutare lo stato di insolvenza al momento dell'apertura della procedura di l.c.a, né appaiono decisive le considerazioni volte a negare il valore confessorio sotteso alle argomentazioni dei reclamanti, in quanto lo stato di insolvenza è stato poi accertato in concreto dalla Corte di Appello (non già basandosi, dunque, sul valore ammissivo di quelle considerazioni).

Tutte le ulteriori argomentazioni svolte dal ricorrente e volte a negare in concreto lo stato di insolvenza attraverso la pedissequa trascrizione del contenuto della relazione commissariale sono, del resto, inammissibili in quanto volte a sovvertire il quadro fattuale ricostruito dalla Corte territoriale ed insindacabile in sede di legittimità.

2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., l'omessa considerazione di fatti decisivi tali da precludere la dichiarazione di insolvenza ed in particolare il fatto che un corretto criterio di valorizzazione delle poste attive avrebbe evidenziato come la reale situazione patrimoniale della società fosse abbondantemente positiva al momento in cui la stessa venne sottoposta alla l.c.a.

Il motivo è inammissibile in applicazione del principio enunciato dalla già ricordata sentenza n. 8053 del 2014 delle SU circa la corretta interpretazione della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

2.3 Con il terzo motivo il ricorrente si duole, in relazione all'art. 360 n. 5 e 4 c.p.c., della mancata ammissione di una c.t.u. tecnico-contabile. Il motivo è inammissibile.

Il giudizio sulla necessità ed utilità di fare ricorso alla c.t.u., infatti, rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è di regola incensurabile in Cassazione (Cass. n. 4853 del 2007); se è vero, poi, che il giudice di merito è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione di c.t.u. proveniente da una delle parti (Cass. n. 17399 del 2015), va osservato anche a questo proposito che nel vigore della nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c. è denunciabile solo l'anomalia motivazionale in casi particolari (SU n. 8053 del 2014) e nel caso in esame, regolamentato dalla norma sopra richiamata, occorre prendere atto che il rigetto dell'istanza è stata oggetto di motivazione e non è sindacabile il giudizio espresso dalla Corte di merito in ordine all'insufficienza degli elementi probatori che avrebbero consentito l'esperimento dell'indagine peritale.

2.4 Con il quarto motivo il ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 n. 4, la violazione degli artt. 24 e 11 Cost., nonché dell'art. 345, co. 3, c.p.c. per avere la Corte territoriale basata la propria decisione su un documento tardivamente ed irrispettamente depositato: in particolare la Corte avrebbe fondato la propria decisione sulla relazione del 28 marzo 2011, esplicitamente richiamata in motivazione ed utilizzata quale prova decisiva ai fini della dimostrazione dello stato di insolvenza della società,

documento che però non rientrerebbe tra quelli ritualmente prodotti a corredo dell'istanza per la dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza né depositato nel corso dell'istruttoria di primo grado.

Il motivo è infondato: il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento (regola ovviamente applicabile anche nel caso in esame) è per giurisprudenza costante caratterizzato da un effetto devolutivo pieno sicché le parti sono abilitate a proporre anche questioni non affrontate nel giudizio innanzi al tribunale (cfr. tra le tante Cass. n. 6306 del 2014).

3. Riguardo al ricorso depositato da Giuseppe si osserva quanto segue.

3.1 Il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360, n. 3 c.p.c., dell'art. 5 l.fall. per avere la Corte di Appello disatteso il prevalente orientamento interpretativo della norma in ordine alla nozione di insolvenza in ipotesi di società in liquidazione.

3.2 Il secondo lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. circa il rigetto della deduzione relativa all'erroneità del bilancio di amministrazione e agli argomenti di natura contabile dedotti in primo e secondo grado, in relazione all'art. 5 l.fall., 112 c.p.c., nonché la falsa applicazione ex art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione all'art. 1360 c.c. e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. in relazione agli artt. 82 Tub e 1360 c.c. 

I due motivi possono essere congiuntamente esaminati e sono infondati. Gli argomenti esposti dal ricorrente tendono a valorizzare l'orientamento costantemente sostenuto da questa Corte secondo cui *"quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 l.fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al*

soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte" (Cass. n. 25167 del 2016).

Tuttavia la circostanza che il ricorrente intende evidenziare onde consentire l'applicazione del principio (ossia l'idoneità del patrimonio sociale a soddisfare integralmente i creditori sociali) è costituita, nel caso in esame, dall'avvenuto perfezionamento di alcune operazioni (la transazione con la Maple Bank, la rinuncia e la postergazione di alcuni crediti bancari, l'intervento del Fondo Interbancario) che la Corte territoriale ha già preso in considerazione rimarcando come tali operazioni fossero in realtà condizionate all'ammissione dell'istituto alla procedura di l.c.a.: poiché, dunque, nel momento in cui doveva valutarsi lo stato di insolvenza, quelle operazioni non erano ancora efficaci, esse non potevano costituire elementi attivi, concreti ed attuali, del patrimonio dell'impresa tali da assicurare, nella già rimarcata prospettiva liquidatoria, l'integrale soddisfacimento dei creditori.

Neppure può farsi leva, come afferma il ricorrente, sul meccanismo della retroattività della condizione di cui all'art. 1360 c.c. (*"Gli effetti dell'avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, salvo che per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati ad un momento diverso"*), in quanto è la natura stessa dei negozi in questione, condizionati all'apertura della procedura concorsuale, ad escludere l'applicazione del meccanismo della retroattività: se la condizione di efficacia di tali negozi era costituita (oltre alle autorizzazioni della Banca d'Italia anche) dall'apertura di una procedura concorsuale legata a sua volta all'accertamento di uno stato di insolvenza dell'impresa, non potrebbe tale presupposto considerarsi esistente al fine di determinare l'efficacia del negozio e, nel contempo, non più esistente a causa del meccanismo della retroattività della condizione; la condizione

di efficacia di tali accordi, inoltre, era costituita dall'ammissione alla l.c.a., ma una volta ammessa l'impresa alla procedura concorsuale e divenuti efficaci quegli accordi è chiaro che il presupposto logico della procedura concorsuale (cioè lo stato di insolvenza) non è venuto meno per effetto dell'esecuzione degli stessi.

Sotto tale profilo deve ulteriormente osservarsi che lo stato di insolvenza costituisce un presupposto fattuale di carattere storico (oltre che giuridico) che il tribunale è chiamato a valutare al momento dell'apertura della procedura concorsuale, presupposto che non può essere cancellato per effetto di una mera 'fictio', quale è quella della retroattività della condizione, allorchè quest'ultima sospenda l'efficacia di attribuzioni patrimoniali subordinate proprio all'apertura della procedura concorsuale.

3.3 Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 18 l.fall. e dell'art. 24 Cost., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., avendo la Corte territoriale trascurato le ragioni di reclamo sottoposte al suo esame e deciso sulla base di argomenti che, non essendo stati dedotti in sede di impugnazione, non furono oggetto di reale contraddittorio.

Il motivo è infondato per una ragione già esposta in precedenza: il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento (regola applicabile anche nel caso in esame) è, per giurisprudenza costante, caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, sicché le parti sono abilitate a proporre anche questioni non affrontate nel giudizio innanzi al tribunale (cfr. tra le tante Cass. n. 6306 del 2014).

Le considerazioni che precedono impongono dunque il rigetto dei ricorsi. Le spese del giudizio di legittimità seguono la Ⓢ e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta i ricorsi. Pone le spese del giudizio di legittimità a carico dei ricorrenti in solido, liquidandole in € 13.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 marzo 2018.

A

Il Giudice est.
Aldo Ceniccola
(Aldo Ceniccola)

Il Presidente
(Antonio Didone)

Antonio Didone

